

XV legislatura

**Schema di decreto concernente:
"Disposizioni correttive ed integrative
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento
energetico in edilizia"
(Atto del Governo n. 28)**

Novembre 2006
n. 16



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Valeria Bevilacqua
Sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)	2
Articolo 3 (<i>Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)	3
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)	4
Articolo 5 (<i>Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)	6
Articolo 6 (<i>Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)	7
Articolo 7 (<i>Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)	8
Articolo 8 (<i>Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)	8
Articolo 9 (<i>Copertura finanziaria</i>)	10

Premessa

Il presente schema di decreto legislativo risulta corredato di una relazione denominata "relazione di impatto economico-finanziario". La stessa non risulta vidimata dal Ragioniere generale dello Stato e non è redatta secondo lo schema *standard* previsto dalla Direttiva del Presidente del consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.

Articolo 1

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)*

La norma introduce alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. In particolare, si amplia l'ambito di applicazione del decreto medesimo anche ai nuovi impianti installati negli edifici sia nuovi che già esistenti e alle opere di ristrutturazione degli impianti esistenti, agli impianti termici degli edifici, anche preesistenti e alla certificazione energetica degli edifici.

La relazione di impatto non associa conseguenze finanziarie alla diversa individuazione del campo di applicazione del decreto legislativo.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la modifica del campo di applicazione della normativa in parola sia suscettibile di conseguenze

finanziarie con riferimento agli edifici pubblici o utilizzati da soggetti pubblici.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192)

Il comma 2, introducendo ulteriori commi all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, estende gradualmente la dotazione dell'attestato di certificazione energetica a tutti gli edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, vincolando tuttavia la presenza della certificazione all'immissione dell'edificio sul mercato immobiliare, sia tramite la compravendita che la locazione. Inoltre a decorrere dall'anno 2007 l'attestato di certificazione energetica diviene requisito essenziale per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura. Sempre a decorrere dall'anno 2007 viene resa obbligatoria per tutti gli edifici pubblici la certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata da un contratto, nuovo o di rinnovo, relativo alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione.

La relazione di impatto stima per la certificazione costi variabili compresi tra 100 euro e fino a 200 euro per appartamento ed ogni 10 anni, mentre in campo europeo si rileva una variabilità di spesa compresa tra 50 e 300 euro. Secondo la relazione, l'obbligatorietà della certificazione può assicurare alle amministrazioni pubbliche

entrate economiche oltre a minori esborsi grazie al miglioramento del clima e dell'ambiente. Più in generale, può dare luogo alla nascita di nuove professionalità e garantire agli utenti minori spese per il riscaldamento oltre ad un incremento del valore commerciale dell'immobile.

Al riguardo, si segnala che, relativamente agli edifici pubblici, il requisito della certificazione energetica potrebbe comportare un aggravio di oneri sia all'atto della compravendita o locazione dell'edificio, sia qualora si proceda al rinnovo o alla stipula del contratto di gestione degli impianti termici o di climatizzazione.

Sul punto andrebbe pertanto chiarito se ai presumibili nuovi oneri si possa comunque far fronte nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente ovvero si ritenga necessaria una apposita copertura finanziaria aggiuntiva.

Articolo 3

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192)*

La norma nel sostituire i commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005, introduce nella documentazione asseverata dal direttore dei lavori e da presentare al Comune di competenza con la dichiarazione di fine lavori, l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio.

La relazione di impatto afferma la mancanza di oneri aggiuntivi sia per il progettista che per il direttore dei lavori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192)

La norma integra l'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005 con ulteriori commi. In particolare, viene previsto la predisposizione entro il 31 dicembre 2008 di un programma di riqualificazione energetica del parco immobiliare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il programma ha ad oggetto la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, l'attivazione di accordi con le parti sociali, l'applicazione di un sistema di certificazione energetica in linea con i principi dettati dal decreto legislativo n. 192 del 2005, la realizzazione di diagnosi energetiche, la definizione di regole per eventuali sistemi di incentivazione locali, la promozione di specifici strumenti di finanziamento. Per la predisposizione del programma i comuni hanno la facoltà di chiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili un insieme di informazioni utili per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. Sempre per la costituzione del sistema informativo i comuni e le regioni possono chiedere alle aziende di distribuzione

dell'energia di rendere disponibile i dati che ritengono utili allo scopo. Infine si stabilisce che le regioni, le province autonome e gli enti locali assumano le norme contenute nel decreto legislativo n. 192 del 2005 alla base delle normative e degli strumenti di pianificazione ed urbanistici di propria competenza.

La relazione di impatto asserisce che dall'applicazione della disposizione non derivano nuove funzioni a carico degli enti territoriali, bensì una loro integrazione tramite il programma di riqualificazione nel quale si integrano le attività già previste nell'ambito del suddetto decreto legislativo. Si afferma inoltre che le iniziative che potranno essere assunte sulla base dell'analisi e della gestione dei dati raccolti saranno commisurate alle risorse disponibili in ambito regionale e locale, senza ulteriori oneri e che l'azione della pubblica amministrazione sarà svolta senza incremento di risorse umane, finanziarie e strumentali rispetto a quelle già disponibili. La relazione ricorda, almeno per la fase di avvio, la possibilità di utilizzare le specifiche risorse previste nel D.M. del 20 luglio 2004 in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia.

Al riguardo, pur potendosi condividere che dalle disposizioni in esame non derivino, *lato sensu*, nuove funzioni a carico degli enti territoriali, nondimeno va osservato che la predisposizione del programma di riqualificazione costituisce una innovazione (rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente) suscettibile, almeno

potenzialmente, di comportare un aggravio di oneri a carico degli enti territoriali. Peraltro, l'assenza di ulteriori elementi informativi rende impossibile verificare se dalla predisposizione del programma di riqualificazione energetica derivino o meno nuovi o maggiori oneri.

Alla luce di quanto osservato appare pertanto utile un chiarimento da parte del Governo sulla possibilità che gli enti territoriali possano svolgere gli ulteriori compiti assegnati con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente¹.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse previste nei D.M. del 20 luglio 2004 andrebbe poi chiarito se le stesse rientrano nell'ambito di quelle utilizzabili a legislazione vigente o si riferiscano a disponibilità destinate per altre finalità. In tale ultimo caso, l'indicazione fornita nella relazione di impatto, in assenza di una espressa previsione normativa, non risulta sufficiente allo scopo di destinare le risorse alle nuove finalità.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192)

La modifica apportata all'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005 prevede che, in attesa dell'entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica.

¹ Si rammenta che l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 stabilisce che le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti pubblici devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci.

La relazione di impatto asserisce che la norma non ha rilevanza economico-finanziaria.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192)

Le modifiche apportate dalla norma all'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, oltre ad adeguare l'irrogazione delle sanzioni per eventuali irregolarità afferenti l'attestato di qualificazione energetica, introduce sanzioni per chi rilascia attestati di certificazione energetica non veritieri.

La relazione di impatto asserisce che la norma non ha rilevanza economico-finanziaria.

Al riguardo, premesso che le entrate per sanzioni costituiscono normalmente partite di entrata meramente eventuali, andrebbe chiarito se l'adeguamento delle sanzioni alla nuova disciplina, pur attinente a situazioni marginali, sia suscettibile di determinare effetti finanziari.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192)

L'articolo apporta modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005. In particolare sono abrogati alcuni articoli e commi della legge n. 10 del 1991 e del DPR n. 412 del 1993, per adeguarli al nuovo testo del decreto legislativo.

La relazione di impatto non fa discendere dalla disposizione effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8

(Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192)

La norma procede alla sostituzione degli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché alla soppressione dell'allegato D del medesimo decreto.

La relazione di impatto evidenzia, per effetto delle modifiche apportate, un aumento dell'efficienza degli impianti termici che, se da un lato comporta un maggior costo per l'utente a causa dell'adeguamento degli impianti e delle strutture produttive, dall'altro

evidenzia il risparmio annuo dovuto alla maggiore efficienza degli impianti². I maggiori costi, quindi, saranno recuperati dagli utenti nel corso degli anni per effetto dei risparmi energetici che si verificheranno in ciascun esercizio. Inoltre, il provvedimento determinerebbe una riduzione degli oneri di manutenzione a carico dei cittadini e la riduzione di un terzo degli adempimenti in capo agli enti locali.

Nel complesso, la relazione asserisce che la nuova disciplina potrà avere nei prossimi anni un impatto positivo sulla finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento agli utenti pubblici, si osserva che a fronte di un onere certo quale è quello dovuto alla sostituzione o adeguamento degli impianti termici, di cui peraltro non si procede alla relativa quantificazione, si ipotizzano dei risparmi di spesa non definiti né in termini quantitativi né nella loro entità associata al risparmio energetico. Tale evenienza, pur potendo comportare una presumibile compensazione tra oneri e risparmi in un arco temporale pluriennale, implica l'esigenza di una copertura finanziaria degli oneri nei primi anni dall'adeguamento.

Ulteriori oneri a carico degli enti pubblici si evincono dall'allegato I relativamente al previsto obbligo di installare sistemi schermanti esterni, impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e impianti solari, di qualità ed efficienza certificata

² La relazione di impatto stima che il solo mercato delle sostituzioni dei generatori termici in Italia raggiunga 1.000.000 di pezzi all'anno, per un fatturato, al netto dell'installazione, di circa 2,8 miliardi di euro, dei quali circa 500 milioni di euro sono attribuibili alla maggiore efficienza energetica richiesta dal decreto legislativo n. 192 del 2005. A fronte di tale maggiore costo, la relazione stima un miglioramento dell'efficienza dell'ordine del 13 per cento per gli impianti oggetto delle sostituzioni e quindi un risparmio annuo complessivo dell'ordine di 210 milioni di euro per gli utenti che sostengono questo maggiore investimento.

conformemente alla normativa europea, per la produzione di energia termica.

Alla luce delle suddette osservazioni appare opportuno verificare la necessità di procedere alla quantificazione e copertura degli oneri in questione.

Articolo 9

(Copertura finanziaria)

La norma dispone che all'attuazione del presente schema di decreto si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it